

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	261	DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Istitu-	
<b>Disegno di legge (Discussione e approva-</b>		zione del ruolo speciale di direttori	
<b>zione):</b>		delle scuole di Stato per l'assolvimento	
Riconoscimento del corso di laurea in lin-		ed il compimento dell'obbligo scola-	
gue e letterature straniere istituito con		stico dei ciechi. (748) . . . . .	266
legge della Regione siciliana 10 febbraio		PRESIDENTE . . . . .	266
1951, n. 9, presso l'Università di Ca-		FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	266
tania. ( <i>Modificato dalla VI Commissione</i>		Senatore ZOLI: Insegnamento della scienza	
<i>permanente del Senato</i> ). (1262-B) . . . . .	262	delle finanze nella Facoltà di scienze	
PRESIDENTE . . . . .	262, 263	politiche. ( <i>Approvata dalla VI Commis-</i>	
SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i> . . . . .	262	<i>sione permanente del Senato</i> ). (974) . . . . .	266
<b>Proposte di legge (Discussione e approva-</b>		PRESIDENTE . . . . .	266
<b>zione):</b>		<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
CAIAZZA ed altri: Parificazione del tratta-		RIVERA ed altri: Aumento da lire 500 mila	
mento di carriera del personale diret-		a lire 9 milioni annui della dotazione a	
tivo dei convitti nazionali a quello del		favore dell'Accademia nazionale dei	
personale direttivo degli educandati		XL. (455) . . . . .	267
femminili statali. (1189) . . . . .	263	PRESIDENTE . . . . .	267, 268, 269
PRESIDENTE . . . . .	263, 264, 265	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
CERRETI ALFONSO, <i>Relatore</i> . . . . .	263	<i>per la pubblica istruzione</i> . . . . .	267, 268
CAIAZZA . . . . .	264, 265	RIVERA . . . . .	267, 268
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato</i>		CODIGNOLA . . . . .	268, 269
<i>per la pubblica istruzione</i> . . . . .	264	RUSSO SALVATORE . . . . .	268
Tozzi CONDIVI: Riordinamento e finanzia-		MARANGONE . . . . .	269
mento del Centro nazionale di studi		<b>Votazione segreta:</b>	
leopardiani. ( <i>Modificata dalla VI Com-</i>		PRESIDENTE . . . . .	269
<i>missione permanente del Senato</i> ). (10-B) . . . . .	265		
PRESIDENTE . . . . .	265, 266		
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	265		
CODIGNOLA . . . . .	265		
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Istituzione in Pisa della scuola superiore			
per scienze applicate « Antonio Paci-			
notti ». (1707) . . . . .	266		
PRESIDENTE . . . . .	266		
CAIAZZA, <i>Relatore</i> . . . . .	266		

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rampa.

**Discussione del disegno di legge: Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1262).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania ».

L'onorevole Savio Emanuela ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la nostra Commissione ha già approvato, alcune settimane fa, il disegno di legge, oggi nuovamente al nostro esame, che intende dare titolo giuridico al corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge regionale, siciliana presso l'Università di Catania, estendendo tale riconoscimento a tutte le università del territorio nazionale.

Il disegno di legge è andato al Senato ove la VI Commissione ha ritenuto di apporre una formale modifica all'articolo 1 ed un'altra sostanziale al secondo comma dell'articolo 2.

Questa Commissione, esaminando la posizione degli studenti che si trovano nella condizione di dover completare il loro corso di studio, aveva stabilito che quelli che sono iscritti al corso di laurea in lingue e letteratura straniera, possono, a loro domanda, essere trasferiti al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania o altra università, o al corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla facoltà di economia e commercio delle università di Bari, Pisa, dell'università libera « L. Bocconi » di Milano, ovvero alla facoltà di lingue e letterature straniere di Venezia o al corso di laurea in lingue e letterature straniere di una facoltà di magistero.

In questo modo noi abbiamo ritenuto di sanare il corso di studio che questi studenti avevano seguito all'università di Catania.

Al Senato invece, si è avuta perplessità nell'imporre un riconoscimento indiscriminato, sancito per legge, di tutti gli esami sostenuti dagli interessati togliendo così alle università, che debbano accogliere appunto questi studenti, la loro insita autonomia, quella di decidere cioè se quel determinato piano di studi è valido o meno secondo il loro

punto di vista. Io ritengo che sia opportuno accettare questa modifica; d'altra parte se alcuni dei colleghi qui presenti, autorevoli rappresentanti di università, intendono ritornare al testo originario, mi rimetto alla loro maggiore esperienza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e faccio presente che, secondo me la modifica apportata dal Senato è una modifica giusta, che va accettata anche da noi, proprio per un atto di deferenza verso l'autonomia universitaria.

Poiché nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« È riconosciuta validità, ad ogni effetto, agli insegnamenti svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici eventualmente rilasciati per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« È riconosciuta validità, ad ogni effetto, agli insegnamenti svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici rilasciati per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione approvata dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Gli studenti regolarmente iscritti al predetto corso di laurea durante l'anno accademico in cui entrerà in vigore il provvedimento relativo alla soppressione, potranno continuare gli studi per non oltre quattro anni accademici successivi. »

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti iscritti al corso di lau-

rea anzidetto potranno tuttavia essere trasferiti, a loro domanda, in relazione al titolo di studi medi superiori di cui sono in possesso, ad uno dei sottoelencati corsi di laurea per i quali sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il piano di studio seguito e gli esami eventualmente sostenuti nel corso di provenienza:

a) al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania o di altra Università, se in possesso del diploma di maturità classica;

b) al corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio delle Università di Bari, Pisa, Università libera « L. Bocconi » di Milano, ovvero alla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, se in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale;

c) al corso di laurea in lingue e letterature straniere di una Facoltà di magistero, senza l'obbligo di sostenere il concorso, se in possesso del diploma di maturità scientifica.

Alle stesse condizioni potranno ottenere il trasferimento gli studenti fuori corso, i quali, per altro, dovranno prima provvedere al pagamento della tassa di ricognizione della qualità di studenti alla Facoltà di economia e commercio, fino all'anno accademico entro il quale si avvarranno della facoltà loro concessa.

Gli studenti fuori corso che non provvedano a chiedere il trasferimento entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno considerati decaduti dalla qualità di studenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

La VI Commissione permanente del Senato ha così modificato il secondo comma dell'articolo:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti iscritti al corso di laurea anzidetto potranno tuttavia essere trasferiti, a loro domanda, in relazione al titolo di studi medi superiori di cui sono in possesso, ad uno dei sottoelencati corsi di laurea, per i quali saranno ritenuti validi i corsi di studio seguiti e gli esami superati a seconda delle norme vigenti nelle singole Facoltà alle quali gli studenti chiedono di essere trasferiti ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(E' approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali (1189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Badaloni Maria, Pitzalis, Franceschini, Bertè, Romanato, Marotta Vincenzo, Cerreti Alfonso, Savio Emanuela, Baldelli, Perdonà, Fusaro, Limoni, Reale Giuseppe: « Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali », già da noi esaminata in sede referentè.

Il relatore, onorevole Cerreti, ha facoltà di svolgere la relazione.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Poiché questa proposta di legge è stata da me già ampiamente illustrata, non ho che da confermare quanto detto precedentemente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

ART. 1.

« L'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

*(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).*

« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i professori di ruolo A ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

L'onorevole Caiazza ha proposto i seguenti emendamenti:

« Nei tre commi dell'articolo aggiungere, dopo la parola: trattamento, le parole: economico e ».

L'onorevole Cerreti ha proposto il seguente emendamento:

« Al terzo comma sostituire le parole: di ruolo A, con le parole: di ruolo B ».

Pongo in votazione questi emendamenti.  
(Sono approvati).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

L'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).

« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 2.

È ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3<sup>a</sup> classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-c annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Già in sede referente la Commissione aveva espresso parere favorevole ad un articolo

aggiuntivo proposto dall'onorevole Caiazza, che prenderà il numero 3. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dall'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CAIAZZA. Mi permetto sottoporre all'esame della Commissione un altro articolo aggiuntivo, di cui do ragione.

In virtù della legge 19 ottobre 1959, n. 928, per l'avanzamento delle carriere direttive dello Stato, sono state fatte delle promozioni e si prevede che occorrerà farne altre. Non vorrei che proprio all'ultimo momento, per salvaguardare i diritti di questa categoria, fossimo costretti a ricorrere ad una ulteriore legge. L'articolo che mi permetto proporre alla Commissione risulta del seguente tenore:

« Al personale di cui al precedente articolo 1 che alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 si trovava nelle condizioni richieste per conseguire la promozione in soprannumero, rimangono applicabili le norme della predetta legge ».

Ho tenuto a precisare in questo articolo che il beneficio va esteso soltanto a coloro che, all'entrata in vigore della legge si trovavano nelle condizioni da questa richieste.

PRESIDENTE. Onorevole Caiazza, non mi sembra sia il caso di inserire in questa legge argomenti che si riferiscono, è vero, allo stesso personale, ma che non hanno rapporti con la *ratio legis*. La Commissione comunque è libera di decidere come crede.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è in grado di esprimere un parere preciso in quanto per far ciò deve necessariamente poter rendersi conto della portata della proposta, il che non è possibile in questo momento. Sarei peraltro disposta a rimandare l'esame della presente proposta di legge alla prossima seduta.

CAIAZZA. Il mio emendamento si ricollega alla legge, a suo tempo presentata dall'onorevole Pitzalis, che prevede la promozione del 35 per cento dell'organico nello spazio di tredici anni...

PRESIDENTE. Guardi onorevole Caiazza, che il problema cui ella sta accennando riguarda anche altre categorie, come ad esempio quella dei provveditori; è una questione grossa.

CAIAZZA. Non mi rimane allora, onorevole Presidente, che ritirare il mio emendamento, anche per non procrastinare ulteriormente l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Riordinamento e finanziamento del centro nazionale di studi leopardiani (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (10-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi, relativa al riordinamento e finanziamento del centro nazionale di studi leopardiani. La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dal Senato. Prego pertanto l'onorevole Franceschini di voler riferire su tali modifiche.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sostanzialmente non ho nulla da aggiungere a quanto già da me esposto nella seduta di poche settimane or sono. Per quanto riguarda le modificazioni apportate dal Senato, esse sono, a mio parere, puramente formali in quanto gli onorevoli senatori non hanno fatto altro che capovolgere la leggina nel senso di porre prima la corresponsione del contributo di 4 milioni e dopo quello straordinario di 18 milioni. Propongo senz'altro di accettare il testo formulato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Amerei avere un chiarimento circa la nuova formulazione dell'articolo 1. Mentre all'articolo 2 si stabilisce che il contributo straordinario dei 18 milioni fa carico al bilancio 1960-61, all'articolo 1 è sancito che il contributo ordinario annuale fa invece carico al bilancio 1958-59 mediante una corrispondente aliquota delle disponibilità di

bilancio di quell'anno, non facendosi assolutamente cenno al bilancio 1959-60.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il Ministero in effetti aveva già introdotta quella spesa in bilancio in quanto questa legge ha avuto un iter che è iniziato due anni or sono.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« In favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, è stanziato un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

La dotazione annuale è elevata a lire 4.000.000 a partire dal 1° gennaio 1959 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, è elevata a lire 4 milioni a partire dal 1° gennaio 1959.

All'onere relativo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 era stato da noi approvato in questa formulazione:

« All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario, 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La VI Commissione del Senato l'ha così modificato:

« A favore del Centro stesso sarà stanziato, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1960-61, un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » (1707).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » ».

Il relatore, onorevole Caiazza, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIAZZA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere a lei ed ai membri della Commissione un breve rinvio di questo disegno di legge in quanto, così come formulato, a me sembra alquanto lacunoso. Vorrei mi si concedesse un po' di tempo per poter formulare degli emendamenti che, possano rendere la legge più rispondente ai fini che essa si propone.

PRESIDENTE. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere la sua proposta, onorevole Caiazza. Se la Commissione è d'accordo rimane senz'altro stabilito il rinvio della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi (748).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Berloff, Badaloni Maria e Fran-

ceschini: « Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi ».

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, vorrei chiedere un breve rinvio della discussione di questa proposta di legge. Poiché al Senato in questo ultimo periodo di tempo si sta discutendo il piano decennale della scuola, si è determinata nei proponenti la perplessità relativamente all'articolo 2 dove è detto che i direttori delle scuole per i ciechi dirigono anche la scuola materna, la scuola elementare, le scuole per l'adempimento dell'obbligo e le scuole secondarie di avviamento professionale per i ciechi, ove ne abbiano i titoli.

Inoltre, sempre relativamente all'articolo 2, dovrebbe essere formulato un emendamento d'accordo con il Ministero, con riferimento all'articolo 46 della legge del 1927, che attribuisce ai direttori delle scuole per ciechi anche funzioni ispettive proprio ad evitare che si crei in queste scuole un ispettore apposito. Per far ciò, mi occorrono, comunque, degli indispensabili contatti col Ministero, per i quali chiedo un breve rinvio.

PRESIDENTE. Ritengo sia giusto accogliere la proposta dell'onorevole Franceschini. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Zoli: Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (974).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche ».

Relativamente a questa proposta di legge, di cui sono relatore, sono io questa volta a chiedere il rinvio del seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rivera ed altri: Aumento da lire 500 mila a lire 9 milioni annui della dotazione a favore dell'Accademia nazionale dei XL (455).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Aumento da lire 500 mila a lire 9 milioni annui della dotazione a favore della Accademia nazionale dei XL » (455). Su di essa ha già riferito l'onorevole Secreto. Il parere della V Commissione è favorevole, a condizione che la maggiore spesa relativa — l'unica difficoltà è appunto data dalla spesa — venga coperta con gli stanziamenti assegnati al Capitolo 167 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e seguenti.

All'uopo è suggerito il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Alla maggiore spesa si provvederà con lo stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Prego il Governo di voler far conoscere il proprio pensiero sul provvedimento e sulla copertura che viene suggerita.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole ad un contributo alla Accademia dei XL, ma non è favorevole allo stanziamento nel capitolo di bilancio indicato del Ministero della pubblica istruzione, perché si verrebbe ad avere una decurtazione del capitolo stesso di 8 milioni e 500 mila lire, mentre il capitolo è già impegnato e destinato a vari istituti. Quindi il Governo è favorevole alla proposta di legge a condizione che si trovi una copertura della spesa relativa diversa da quella prevista.

PRESIDENTE. Il Governo è dunque favorevole nel merito, nel senso che ritiene che la Accademia dei XL meriti un contributo annuo maggiore di quello che ha attualmente, e credo che anche la Commissione in linea di massima non possa che essere favorevole. Il *punctum dolens* è però dove trovare la somma necessaria, su quale capitolo imputarla. La Commissione della istruzione sarebbe molto lieta se ella potesse trovarla sul bilancio del Ministero del tesoro, in modo che qualche

stanziamento di esso fosse riversato al settore dell'istruzione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe tentare di imputare la somma sul fondo globale.

RIVERA. Mi domando quale sia una soluzione veramente utile e conveniente. Se la Commissione deliberasse sotto questa condizione, credo che farebbe una deliberazione a vuoto. Nel caso infatti che non si trovi un finanziamento diverso da quello proposto; praticamente il parere favorevole che eventualmente desse la Commissione servirebbe a poco. Per questo pregherei o di prendere una deliberazione indicante una soluzione concreta o di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Rivera, la deliberazione potrebbe essere presa se noi potessimo reperire gli altri 8 milioni e mezzo in un capitolo diverso dal 167. Abbiamo sentito che il Governo è contrario a trovare tale somma su tale capitolo, in quanto esso non può sopportare questo ulteriore aggravio.

Vorrei dare un consiglio, e cioè vedere se è possibile ottenere il finanziamento sul fondo del bilancio del Tesoro lasciato per i provvedimenti in corso di esame. Come i colleghi sanno, questo fondo esiste, anche se un po' difficile attingervi.

RIVERA. Prego il rappresentante del Governo di voler conoscere se accetta che questo onere sia spostato all'esercizio 1960-61.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sempre che non sia sullo stesso capitolo.

RIVERA. Si potrebbe deliberare in questo senso, però senza eccessive riserve, altrimenti si legifera a vuoto.

Oppure, se il Governo crede, potremmo ridurre l'importo. Se con una riduzione dell'importo il Governo si dichiarasse favorevole, sarebbe già qualche cosa e si farebbe una cosa utile. La situazione dell'Accademia attualmente è la seguente. Le spese di stampa già coprono la cifra indicata; attualmente queste spese di stampa sono sostenute in modo irregolare, nel senso che affluiscono dall'esterno, non palesemente, da denaro stanziato su un altro bilancio per un altro ente. Si tratta di sanare la situazione. Sanarla naturalmente dal punto di vista della forma, perché dal punto di vista morale è sanissima. È dal punto di vista economico che non si regge più.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto che non si possono togliere le assegnazioni

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

già fatte ad altri istituti. Lei dice giustamente che questo istituto ha diritto come tutti gli altri. Bisognerà dunque fare uno stanziamento in aggiunta, ma non in modo da incidere sul capitolo, così come esso è stato già approvato.

RIVERA. Allora prego di stabilire questo stanziamento per l'anno venturo. Se approviamo la legge nel senso che la cifra venga attribuita per il 1960-61, questo può costituire una situazione obbligatoria per il Governo. Il Governo viene ad essere impegnato moralmente ad aumentare gli stanziamenti del capitolo nel prossimo anno.

PRESIDENTE. Occorre vedere se la sua proposta, onorevole Rivera, sia conforme all'articolo 81.

CODIGNOLA. Lei sa che questa interpretazione dell'articolo 81 è soggetta a larghe critiche. Finché ci atteniamo al bilancio in atto, evidentemente dobbiamo riscontrare che i fondi, accantonati dal Tesoro, sono praticamente usati dal Governo, e non esiste possibilità di fatto per la iniziativa parlamentare di coprire con tali disponibilità le necessità corrispondenti alle proposte di legge. Ma per i bilanci futuri, la formazione di essi non può non essere soggetta alla volontà legislativa, la quale si esprime approvando delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, il cui carico finanziario deve essere tenuto presente nella formazione dei futuri bilanci. È evidente che di conseguenza bisognerà aumentare il capitolo 167 della somma occorrente in occasione del futuro bilancio. Se così non fosse, sarebbe praticamente impossibile l'iniziativa legislativa che per il futuro comporti un aumento di spesa. Si può discutere sulla questione relativa all'uso del fondo globale, e questa discussione è in corso, ma andrebbe affrontata con maggiore decisione. Ci sembra infatti piuttosto strano che la Costituzione abbia potuto immaginare che un fondo globale presso il Tesoro sia solo a disposizione del Governo e non dell'iniziativa parlamentare. Se accettassimo una interpretazione siffatta veramente potremmo chiudere i battenti, perché all'infuori delle proposte di legge che non comportano spesa, non vi sarebbe per il resto possibilità per il Parlamento di proporre alcunché. È evidente invece che quando attraverso una legge vi è un certo nuovo impegno finanziario, questo non può che essere trasportato nel bilancio in corso di formazione, con evidente aumento corrispondente degli oneri.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Codignola, questa impostazione faciliterebbe di

molto l'approvazione di tante leggi, ma non è accettata. Vale solo per i normali incrementi, per cui, con il parere favorevole del Tesoro, ad esempio è possibile provvedere al pagamento di stipendi, indennità relativi a nuovo personale.

CODIGNOLA. L'articolo 81 impone la copertura per qualsiasi proposta di legge. Noi chiediamo la variazione nel bilancio a venire sull'articolo 167 o corrispondente, nel senso che esso sia aumentato di 8 milioni e mezzo per consentire il finanziamento richiesto per l'Accademia dei XL. Questo è esattamente la stessa cosa che portare in aula, in sede di discussione del bilancio del Tesoro, una proposta di variazione di 8 milioni e mezzo. Dal momento che si è manifestata una volontà legislativa nel senso di dare questo contributo all'Accademia, non mi sembra che il Governo possa dire che questa volontà legislativa non è valida.

Nella sostanza sono francamente favorevole alla proposta di legge in esame. Ma a parte questo, vi è un problema di principio di estrema importanza.

RUSSO SALVATORE. In pratica chi decide di queste leggi comportanti impegni finanziari è il Ministero del tesoro e la Commissione del Bilancio. Non siamo noi che decidiamo. Anche se si tratta solo di un milione di spesa, se la Commissione del Bilancio dice che se ne può disporre, va bene. Altrimenti non c'è niente da fare.

PRESIDENTE. Qui si è toccato un punto molto importante, oggetto di discussione da molto tempo. È una questione di fondo, come ha detto l'onorevole Codignola, in rapporto con l'iniziativa parlamentare nel campo legislativo. Senonché vi è una certa interpretazione finora data all'articolo 81 che non è condivisa da tutti. Taccio la mia personale opinione. Comunque il problema è oggetto di discussione particolarmente sotto il profilo espresso dall'onorevole Codignola. Cioè si dice da alcuni anni: l'articolo 81 impone di trovare una copertura per il bilancio corrente; ma per i bilanci futuri una qualsiasi legge impegna un governo di domani a trovare la copertura relativa. Da altri si obietta: finché questa questione non sarà risolta, rimane decisivo il parere della Commissione Bilancio contrario.

Nel nostro caso il Ministero della pubblica istruzione si preoccupa che il capitolo 167 nel futuro bilancio non venga integrato da altre somme. In questa eventualità il Governo nel bilancio del 1960-61 si troverebbe a dover togliere tale finanziamento ad altri enti, acca-



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

demie e istituti, per poter soddisfare quello che ora per legge avremmo deciso.

Io capisco quindi come il Ministero della pubblica istruzione, pur essendo lieto, come me e tutti, che il capitolo 167 del bilancio futuro sia integrato di 8 milioni e mezzo, d'altra parte faccia delle riserve nel dare il suo parere favorevole, ove mai questo capitolo del bilancio del 1960-61 non dovesse invece venire integrato.

La soluzione migliore mi sembrerebbe di chiedere un nuovo parere alla Commissione Bilancio e Partecipazioni statali su un emendamento tendente a far gravare sull'esercizio 1960-61 la maggiore spesa, mediante integrazione del capitolo 167 o corrispondente in rapporto al contenuto della legge in esame.

CODIGNOLA. In questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione veramente abnorme, perché la V Commissione, come ha detto il Presidente, ha già espresso parere favorevole, anche dal punto della copertura, ritenendola compresa nel capitolo 167. Il Ministero della pubblica istruzione ci dice che questo capitolo è già esaurito. Ci domandiamo come mai la V Commissione, che è sempre così rigida, non si sia informata se questo capitolo 167 abbia o meno delle disponibilità. La V Commissione invece sembra ritenere che senz'altro è disponibile. La mia è solo una osservazione di metodo. E a questo proposito vorrei far presente che, come l'onorevole presidente certamente sa, l'atteggiamento della V Commissione su questi problemi di copertura su bilanci futuri è un atteggiamento incerto, a seconda della Sottocommissione che tratta quel determinato problema. Abbiamo infatti alcune Sottocommissioni della V Commissione che hanno espresso già in altre occasioni parere favorevole a coperture così formulate, cioè rifacendosi a bilanci successivi ed invitando il Governo a coprire con un aumento di spese. Altre Sottocommissioni invece hanno tenuto una posizione opposta. Non sarebbe male se lei, signor Presidente, in questa occasione volesse insistere presso la V Commissione perché stabilisca una certa normalità nei suoi giudizi.

PRESIDENTE. Non è certo nella nostra competenza poter dare lezioni ad una Commissione.

CODIGNOLA. Io non parlavo di lezioni, ma di un semplice suggerimento.

MARANGONE. Se invece di discutere per tre giorni il bilancio finanziario e per altri 4 mesi gli altri bilanci in senso accademico, facessimo il contrario, questo non accadrebbe.

PRESIDENTE. Ma questa è alta strategia parlamentare, onorevole Marangone!

Resta dunque stabilito che la Commissione mi rilascia mandato di predisporre, per il parere della V Commissione, un emendamento all'articolo 2, al fine di assicurare per l'Accademia dei XL un finanziamento effettivo e non una semplice indicazione di copertura sul capitolo idoneo.

*(Così rimane stabilito).*

Mi riservo di riferire in proposito appena possibile e, pertanto, sospendo la discussione sulla presente proposta di legge.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge oggi esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1262-B):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

e sulle seguenti proposte di legge:

TOZZI CONDIVI: « Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (10-B):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

CAIAZZA ed altri: « Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1960

convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali » (1189):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Liberatore, Li-

moni, Malagugini, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia, Sciorilli Borrelli e Seroni.

*È in congedo:*

Rampa.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI